

Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli

SINTESI OPERATIVA

La voce "denaro e valori in cassa" comprende contanti, valori bollati e disponibilità in valuta estera, da classificare e valutare secondo l'OIC 14: il contante al valore nominale e la valuta al cambio di chiusura. Casse a fondo fisso, sospesi e differenze tra registri e giacenze richiedono riconciliazioni, perché saldi anomali possono segnalare errori o prelievi ingiustificati. Occorre inoltre controllare il limite di 5.000 euro per i pagamenti in contanti e coordinare scritture, nota integrativa e trattamento fiscale prima della chiusura.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il contante resta, nonostante la diffusione dei pagamenti digitali, una componente del patrimonio aziendale da gestire con attenzione. La voce "denaro e valori in cassa" appare semplice, ma nasconde alcune insidie: dai valori bollati alle giacenze in moneta estera, fino ai limiti di legge sull'uso del contante che ogni amministratore deve conoscere.

COSA COMPRENDE LA VOCE

Al punto 3 della classe C) IV dell'attivo circolante trovano posto la moneta a corso legale nello Stato e i valori bollati, tra cui francobolli, marche da bollo e foglietti bollati, purché di importo compatibile con le esigenze correnti dell'impresa. Non rientrano in questa voce, secondo quanto previsto dall'OIC 14, le cambiali attive in portafoglio né i titoli di Stato a breve termine, che trovano collocazione in altre parti dello stato patrimoniale. Vi rientrano invece le disponibilità in valuta estera, cioè moneta a corso legale in altri Paesi detenuta fisicamente in cassa.

VALUTAZIONE: VALORE NOMINALE E CAMBIO DI CHIUSURA

Il denaro e i valori bollati sono valutati al valore nominale, senza alcuna rettifica. Le disponibilità in valuta estera seguono invece un criterio diverso: vanno convertite al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. Sul piano fiscale, va ricordato che tale valutazione non assume rilevanza ai fini del reddito imponibile, secondo quanto previsto dall'art. 110, terzo comma, del D.P.R. 917/1986: si tratta di un adeguamento solo civilistico-contabile.

UN ESEMPIO: LA CASSA IN VALUTA DI EST COMMERCIALE SRL

Il 10 novembre Est Commerciale Srl acquista, tramite la propria banca, banconote in dollari USA per un controvalore corrispondente a 3.000 dollari, al cambio EUR/USD di 1,08, per un costo di 2.777,78 euro. Al 31 dicembre il cambio di chiusura è pari a 1,03. Il controvalore in euro della giacenza in dollari, a quella data, diventa $3.000 / 1,03 = 2.912,62$ euro, con un utile su cambi da valutazione di 134,84 euro, da imputare al conto economico nella voce C 17-bis come provento di natura finanziaria, senza rettificare i costi o i ricavi dell'operazione originaria.

VOCE	VALORE
Costo storico (cambio 1,08)	2.777,78 euro
Valore al cambio di chiusura (1,03)	2.912,62 euro
Utile su cambi da valutazione	134,84 euro

I SOSPESI DI CASSA E CASSE A FONDO FISSO

Può capitare che un'uscita di denaro sia già avvenuta ma non ancora registrata: si parla in questo caso di "sospeso di cassa". La regola è chiara: questi importi vanno eliminati il più rapidamente possibile, effettuando le registrazioni contabili in contropartita ai conti patrimoniali o economici appropriati. Un discorso simile riguarda le casse a fondo fisso, dotate di una giacenza prefissata che non varia nell'immediato perché la contabilizzazione delle uscite è temporaneamente sospesa in attesa dei giustificativi di spesa. Se alla data di bilancio risultano fondi contabilmente presenti ma già di fatto utilizzati, occorre procedere alle opportune rettifiche prima della chiusura.

I SEGNALI DI ALLARME DA NON SOTTOVALUTARE

Un saldo di cassa negativo non è mai ammissibile: se emerge, significa quasi sempre che alcune uscite non sono state registrate correttamente. Anche un saldo eccessivamente elevato, però, può destare sospetti: se coesiste con conti bancari in rosso, l'Amministrazione finanziaria può ritenerlo un indizio di contabilità inattendibile e negare la deducibilità degli interessi passivi bancari. Giacenze di cassa rilevanti o prelievi ricorrenti del titolare, inoltre, possono far presumere l'esistenza di acquisti non contabilizzati. Per questo motivo il conto cassa contante deve restare separato da quello degli assegni e degli altri valori, e ogni ammanco va giustificato con una denuncia alla pubblica autorità.

IL LIMITE DI 5.000 EURO PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 1° gennaio 2023, per effetto dell'art. 1, comma 384, del D.L. 29.12.2022, n. 197, la soglia oltre la quale è vietato l'uso del contante è fissata a 5.000 euro: gli importi pari o superiori devono essere regolati con strumenti tracciabili, come bonifici, assegni o carte di pagamento. Questa soglia resta confermata anche nel 2026, senza modifiche rispetto agli anni precedenti: il limite massimo utilizzabile in contanti continua quindi a essere di 4.999,99 euro. Per le imprese che gestiscono cassa in modo frequente, verificare il rispetto di questa soglia in ogni singola operazione, e non nel cumulo di più pagamenti collegati alla stessa transazione, resta un presidio di compliance da non trascurare.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (27/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO